

Trento, 7 marzo 2017

Circolare di Studio 5/2017

Pagamento delle imposte: modifica delle scadenze

Gentile cliente,

con la presente desideriamo informarla che la Legge di conversione del D.L.22.10.2016 n. 193 ha introdotto **nuovi termini per il versamento delle imposte**.

La Legge di conversione del D.L. 22.10.2016 n. 193 introduce, **con decorrenza 1.1.2017, nuovi termini per il versamento delle imposte**, attraverso una sostanziale modifica dell'art. 17, co.1 del D.P.R: n. 435/2001 rubricato "*Razionalizzazione dei termini di versamento*".

Le finalità **dell'intervento sono quelle di:**

- **abolire il c.d. "tax day" del 16 giugno;**
- **prevedere a regime un differimento dei termini di versamento**, in modo da evitare la proroga annuale che si è verificata negli ultimi anni;
- **coordinare il versamento del saldo IVA con l'abolizione della dichiarazione unificata.**

Le nuove disposizioni in materia di termini di versamento **si applicano a decorrere dall'1.1.2017**.

VERSAMENTI DERIVANTI DAI MODELLI UNICO E IRAP

Con l'art. 7-quater co. 19-20 del DL 193/2016 convertito, **sono stati modificati i termini per i versamenti del saldo e del primo acconto derivanti dai modelli UNICO e IRAP**, previsti dall'art. 17 del DPR 435/2001.

CASISTICA	Termini di versamento in vigore sino al 31.12.2016	Termini di versamento a decorrere dal 1.1.2017
Versamento del saldo IRPEF e IRAP da parte di persone fisiche,	Entro il 16.6 dell'anno di presentazione della dichiarazione. Possibilità di	Entro il 30.6 dell'anno di presentazione della dichiarazione. Possibilità di

società di persone e società semplici	differire il versamento di 30 giorni con la maggiorazione dello 0,40%.	differire il versamento di 30 giorni con la maggiorazione dello 0,40%.
Versamento del saldo (I acconto) IRES e IRAP da parte delle società di capitali	Entro il giorno 16 del sesto mese successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta. Possibilità di differire il versamento di 30 giorni con la maggiorazione dello 0,40%.	Entro l'ultimo giorno del sesto mese successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta. Possibilità di differire il versamento di 30 giorni con la maggiorazione dello 0,40%.

OSSERVA

In relazione a tutti i contribuenti, **restano fermi i termini per il versamento della seconda o unica rata di acconto delle imposte derivanti dai modelli UNICO e IRAP**, stabiliti:

- **al 30 novembre**, per le persone fisiche, le società di persone e i soggetti equiparati (es. studi professionali associati), nonché i soggetti IRES "solari";
- **entro l'ultimo giorno dell'undicesimo mese del periodo d'imposta**, per i soggetti IRES "non solari".

VERSAMENTI CHE "SEGUONO" GLI STESSI TERMINI DELLE IMPOSTE SUI REDDITI

Le suddette **modifiche dei termini di versamento** del saldo e del primo acconto delle imposte sui redditi **si "riverberano" anche in relazione ai versamenti le cui scadenze sono ad essi collegati.**

VERSAMENTI CHE "SEGUONO" GLI STESSI TERMINI DELLE IMPOSTE SUI REDDITI

Addizionali IRPEF

Addizionali e maggiorazioni IRES

Determinate imposte sostitutive (es. per i lavoratori autonomi e gli imprenditori individuali che adottano il regime dei c.d. "contribuenti minimi" o il regime fiscale forfettario ex L. 190/2014)

Capital gain in "regime di dichiarazione"

Imposte patrimoniali dovute dalle persone fisiche residenti che possiedono immobili e/o attività finanziarie all'estero (IVIE e/o IVAFE)

Contributo di solidarietà del 3%, dovuto sul reddito complessivo IRPEF di importo superiore ai 300.000,00 euro lordi annui

Contributi INPS dovuti da artigiani, commercianti e professionisti iscritti alle relative Gestioni separate

Contributi dovuti alla Cassa di previdenza e assistenza dei geometri

Diritto annuale alle Camere di commercio

Per quanto riguarda il versamento **della “cedolare secca sulle locazioni”**,

→ **i nuovi termini sono sicuramente applicabili in relazione al versamento del saldo;**

per quanto riguarda **il versamento del primo acconto**, invece, **la specifica disciplina prevede espressamente i termini del 16 giugno o del 16 luglio** (con la maggiorazione dello 0,4%), senza un rinvio alla disciplina di versamento degli acconti IRPEF; tuttavia, da un punto di vista sistematico, **appare evidente la volontà di stabilire termini per il versamento della cedolare secca “allineati” a quelli dell’IRPEF**; sul punto appaiono quindi necessari chiarimenti ufficiali.

VERSAMENTI CHE “NON SEGUONO” I TERMINI DELLE IMPOSTE SUI REDDITI

Nulla cambia, invece, in relazione **ai versamenti che “non seguono” i termini delle imposte sui redditi** (es. IMU e TASI, imposta sostitutiva per l'affrancamento delle partecipazioni non quotate e dei terreni, posseduti al di fuori dell'ambito d'impresa ecc.)

VERSAMENTI CHE “NON SEGUONO” GLI STESSI TERMINI DELLE IMPOSTE SUI REDDITI

Versamenti IMU e della Tasi

Versamenti dell'imposta sostitutiva per l'affrancamento delle partecipazioni non quotate e dei terreni, posseduti al di fuori dell'ambito d'impresa

Versamenti delle imposte sostitutive per le assegnazioni agevolate di beni ai soci o la trasformazione in società semplice

Versamenti dell'imposta sostitutiva per l'estromissione agevolata degli immobili strumentali degli imprenditori individuali

VERSAMENTO DEL SALDO IVA

Le modifiche apportate in sede di conversione in legge del D.L. 22.10.2016 n. 193 **interessano anche i termini di versamento del saldo IVA**, anche per effetto **dell'abolizione della dichiarazione unificata dei redditi e IVA**. In relazione al versamento del saldo IVA:

- ➔ **da una parte**, viene confermata, come regola generale, **la scadenza del 16 marzo**;
- ➔ dall'altra, **viene prevista la possibilità di differirlo entro il termine previsto** dal nuovo art. 17 del DPR 435/2001 **per il versamento delle imposte dirette**, maggiorando le somme **da versare degli interessi nella misura dello 0,4% per ogni mese o frazione di mese successivo al 16 marzo**.

* * * * *

Lo studio resta a disposizione della gentile clientela per eventuali approfondimenti. Saremo lieti di affrontare con Voi quanto esposto nella presente circolare.

Cordiali saluti.

Pizzini & Lombardi Commercialisti

Le notizie fornite nella presente comunicazione sono inviate a mero titolo informativo e non devono essere utilizzate per fini decisionali. Questo scritto costituisce un esame delle norme generali e non costituisce in alcun caso un parere professionale.